

ORDINANZA N. 130 DEL 5 AGO, 2016
COMUNE DI CANICATTI
Provincia di Agrigento

IL SINDACO

VISTA la denuncia di un focolaio di Scrapie ATIPICA - NOR 98 nell'allevamento con codice [IT011AG252] di proprietà del Sig CASTELLANA CARMELINA, posto in loc. POGGIO DELLA CAMPANA GIARDINELLI di questo Comune, formulata in base alla conferma diagnostica prot n° 0111642 del 07/07/2006 del Centro di Referenza Nazionale per lo studio e le ricerche sulle Encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte - sede centrale di Torino e dell'Istituto Superiore di Sanità;

VISTA la Legge di Riforma Sanitaria n° 833/78 ;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n°1265, e successive modificazioni;

VISTA la O.M. 10.5.91 " Norme per la Profilassi di malattie animali"

VISTO il D.M. 8.4.1999 " Norme per la profilassi della scrapie negli allevamenti ovini e caprini";

VISTO il D.Lvo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico ordinamento Enti Locali";

VISTO il Reg. CEE 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

VISTO il Regolamento (CE) n° 1915/2003 della Commissione del 30 ottobre 2003 che modifica il Reg.CEE 999/2001

VISTO il Regolamento CEE 1492/04 che modifica il Reg.CEE 999/2001

VISTO il Regolamento CEE 253/2006 che modifica il Reg.CEE 999/2001

SENTITO il parere del Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria provinciale di Agrigento

**RICHIAMATO il proprio provvedimento di ordinanza n° 129
del 5 AGO, 2016 relativo sequestro dell'allevamento**

ORDINA

al Sig.ra Castellana Carmelina nato a Canicattì il 08/06/1970 e residente in CANICATTI' Via Sacerdote Giuseppe Tamburello N. 6 ,
che viene individuato quale custode degli animali , posti sotto sequestro sanitario

l'adozione e l'osservanza delle seguenti prescrizioni :

- 1) che tutti gli ovini presenti nell'allevamento infetto siano posti sotto sequestro e posti sotto esame per indagine genetica tesa ad accertare la presenza dei genotipi resistenti di proteina prionica;
- 2) che in attesa del completamento delle operazioni di cui al punto 1, permangano le disposizioni previste dalla precedente ordinanza e cioè :
 - l'isolamento degli animali con sintomi di malattia in questione in locali o zone separate dell'allevamento;
 - il divieto di introduzione e di spostamento, per qualunque destinazione degli ovini e/o caprini presenti;
 - genotipizzazione dei montoni, abbattimento e distruzione dei soggetti con allotipo AHQ e A(F141)RQ;
 - Applicazione di una sorveglianza sul gregge attraverso il controllo di tutti i capi macellati, nonché di tutti i soggetti morti di età superiore ai 18 mesi;
 - i test rapidi effettuati nell'ambito della sorveglianza dovranno essere condotti dall'IZS competente sul cervelletto e sull'obex;
 - divieto di utilizzo di altri pascoli al di fuori di quelli già dichiarati in bdn;
 - che tutti gli ovini e/o caprini che nasceranno all'interno dell'allevamento siano identificati così come disposto dal Reg. CE 21/2004
 - la distruzione delle placente e dei feti e degli invogli fetali conseguenti ad eventuali aborti e la disinfezione delle aree destinate ai parti mediante ipoclorito di sodio al 2% con idrossido di sodio 1M;
- 3) che il latte prodotto nell'allevamento, fino al completamento delle operazioni di cernita dei genotipi non resistenti o del loro abbattimento, sia escluso dal consumo umano e, nel caso in cui lo stesso non venga utilizzato per l'alimentazione di animali di specie non sensibili dell'azienda infetta, sia trattato, prima dello smaltimento, con uno dei disinfettanti indicati precedentemente;
- 4) che la raccolta del latte destinato allo smaltimento avvenga in contenitori a perdere oppure disinfettabili con uno dei disinfettanti di cui al punto 2, prima dello smaltimento;
- 5) che al termine delle operazioni di abbattimento degli animali le strutture fisse dell'allevamento siano accuratamente disinfettate con ipoclorito di sodio al 2% o con idrossido di sodio 1M;
- 6) che, solo nel caso in cui non si ricorra all'abbattimento selettivo, le strutture fisse e/o mobili non adeguatamente disinfettabili come mangimi, prodotti agricoli, prodotti zootecnici, paglia, fieno, lettiere, letame ecc... contaminati siano distrutti , ove possibile, con il fuoco.

AVVERTE

Che il ripopolamento dell'allevamento sarà consentito dopo il completamento delle operazioni sopraelencate, e comunque nel rispetto dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 8 aprile 1999, del Regolamento CE n° 999/01 così come modificato dal Regolamento CE n°1492/2004 , dal Regolamento CE n°253/2006 e smi, e preventivamente concordato con il Servizio Veterinario sotto controllo sanitario.

Per un periodo di almeno due anni, successivo alla chiusura del focolaio, di tutti gli ovini superiori ai 18 mesi, morti e macellati saranno sottoposti a sorveglianza con l'esecuzione del test per TSE;

inoltre, le misure sanitarie in caso di positività a scrapie atipica – NOR 98 in greggi sono così riportate:

- identificazione permanente di tutti i soggetti del gregge;
- genotipizzazione permanente degli arieti attraverso tecniche in grado di determinare anche il polimorfismo L/F al codone 141;
- abbattimento e distruzione degli arieti portatori degli alleli AF141RQ e AHQ per la durata del periodo di sorveglianza;
- divieto di vendita di da vita, se non ad aziende con medesimo stato sanitario;
- obbligo di accertamento diagnostico sul tronco encefalico e cervelletto mediante test rapido e su tutti gli animali morti o avviati alla macellazione di età superiore ai 18 mesi;
- obbligo di esecuzione dei test di discriminazione molecolare su tutti i casi secondari eventualmente identificati;
- distruzione di tutti capi riscontrati positivi;
- nel caso di ulteriore riscontro di scrapie classica, applicazione al gregge delle relative misure di controllo.

La Signora CASTELLANA CARMELINA è tenuta a fornire tutta la necessaria collaborazione alle operazioni, con particolare riferimento al governo ed al contenimento degli animali.

DEMANDA

Il personale di vigilanza e ispezione del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Canicattì e il Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico, ciascuno per la propria competenza, a far osservare la presente ordinanza che entra subito in vigore. Per quanto non previsto dal presente provvedimento si intendono richiamate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il Servizio Veterinario dell'ASP di Agrigento, i Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO
IL SINDACO
Avv. E. G. Di Ventura



Reg. Not. n. _____ del _____
ATTO DI NOTIFICA
Il sottoscritto Messo Notificatore di questo Comune certifica di aver notificato e dato copia del presente atto al Sig. _____
_____ nato a _____ il _____ domiciliato a _____
via _____ n. _____, mediante consegna fatta a mani del Signor _____
_____ li _____
FIRMA PER RICEVUTA
IL MESSO NOTIFICATORE